

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2126

Approvazione nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio "Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.", dal Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:

Premesso che con D.G.R. n. 2271 del 3/12/2013 - pubblicata sul BURP n. 173 del 30/12/2013 e recante *"Approvazione nuovi criteri di organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia. Modifica ed integrazione DD.GG.RR. nn. 745/2009, 2477/2009, 587/2011, 1471/2011 e 2169/2011"* — la Regione Puglia aveva provveduto a fornire direttive in materia di *in house providing* ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.,- nel rispetto dell'allora vigente quadro normativo (comunitario, nazionale e regionale) e dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali.

Considerato che sono successivamente sopravvenuti, dal 2016 in poi, importanti interventi legislativi in materia di affidamenti in house, disciplinati fino ad allora prevalentemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

In particolare :

- Il D.Lgs. 50/2016 - "Codice dei contratti pubblici", il quale :
 - All'art. 5 individua i presupposti di esenzione dall'applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici per gli affidamenti effettuati da una Pubblica Amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica di diritto privato (come le Società *in house*). Tali presupposti sono, in sintesi:
 - a) esercizio da parte della P.A. di un controllo sulla Società in house analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) svolgimento dell'attività prevalente (oltre 80%) della Società in house in favore della P.A. controllante;
 - c) assenza di partecipazione di capitali privati.
 - All'art. 50 regola la "clausola sociale" del bando di gara e degli avvisi in forza della quale, per gli affidamenti dei contratti di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono prevedere specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato dall'appaltatore uscente.
 - All'art. 192 disciplina il regime speciale degli affidamenti in house, prevedendo nello specifico:
 - a) l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco degli Enti che operano mediante "società in house";
 - b) una valutazione preventiva — in caso di affidamento di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza — da parte delle PP.AA. in ordine alla congruità economica dell'offerta della Società in house *"dando conto nella motivandone del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"* ;
 - c) la pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento in house.
- Il D.Lgs. 175/2016 - "Testo unico sulle società partecipate", che opera una razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche, in un'ottica di riduzione della spesa pubblica oltre che di promozione di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza, prevedendo:
 - all'art. 4 le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche;
 - agli artt. 5 e 6 le procedure di adozione dell'atto deliberativo di costituzione di Società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento agli oneri motivazionali;
 - all'art. 11 dettagliate previsioni per la costituzione e remunerazione degli organi amministrativi e di controllo delle Società a partecipazione pubblica;
 - all'art. 16 una specifica disciplina relativa alle Società in house.

Considerato inoltre che l'A.N.A.C., con le Linee guida n. 13 approvate con Delibera ANAC n. 114 del 13/2/2019 e recanti "La disciplina delle clausole sociali", ha fornito chiarimenti in merito all'ambito di applicazione delle clausole sociali, precisando che l'obbligo di assumere il personale dell'operatore economico già affidatario del contratto sussiste solo se:

- il contratto da affidare è oggettivamente assimilabile a quello già esternalizzato;
- il riassorbimento del personale è compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione ed organizzazione prescelta dal nuovo affidatario.

Tenuto conto altresì che;

- L'art. 9-bis, co. 4, del D.lgs. 502/92 s.m.i. vieta espressamente alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale - al di fuori dei programmi di sperimentazione gestionale - di costituire Società di capitali "*aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute*" ossia di tutti quei compiti integranti le cd. attività sanitarie "*core*" dell'Azienda (prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione), che quest'ultima è tenuta a svolgere direttamente con il personale dipendente e/o convenzionato inserito nei propri ruoli ovvero tramite il ricorso a strutture sanitarie private accreditate con il S.S.R. Al tempo stesso, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D.lgs. 175/2016 è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di costituire Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Dal combinato disposto delle disposizioni normative citate, dunque, si evince che le Società in house delle Aziende ed Enti del S.S.R. possono gestire esclusivamente i servizi necessari e strumentali all'attività delle Aziende sanitarie che non rientrino fra le attività sanitarie "*core*" dell'Azienda stessa.
- Appare opportuno, al fine di promuovere uniformità e coerenza organizzativa delle Società in house delle Aziende e degli Enti S.S.R., circoscrivere il perimetro dei servizi che possono formare oggetto di affidamento in house, sempre ove ne ricorrano le condizioni normativamente prescritte.
- Occorre armonizzare la disciplina della "clausola sociale" di cui all'art. 30, commi 1 e 4 della L.R. n. 4/2010 con le successive previsioni dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e delle Linee guida ANAC n. 13/2019 recanti "La disciplina delle clausole sociali".

Tanto premesso e considerato, si propone di approvare le nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, Allegato A) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che sostituiscono integralmente le precedenti Linee guida in materia già approvate con D.G.R. n. 2271 del 3/12/2013.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e dal Segretario Generale della Presidenza;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- Di approvare con modifiche le nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che sostituiscono integralmente le precedenti Linee guida in materia già approvate con D.G.R. n. 2271 del 3/12/2013.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12/04/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLE SOCIETÀ IN HOUSE DELLE AZIENDE ED ENTI
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA**



1) Costituzione ed attivazione delle Società In House

1. Il Direttore Generale di ciascuna Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale può procedere alla costituzione ed attivazione di Società a totale partecipazione e controllo pubblico (*in house*), purché abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed, in ogni caso, nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Resta comunque esclusa la costituzione di Società in house aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute propri delle Aziende o Enti del Servizio Sanitario Regionale.
2. La Società - da denominarsi "Sanitaservice" seguita dall'indicazione dell'Azienda Sanitaria controllante - deve essere costituita per un periodo almeno decennale, al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati, ed assumere la forma di Società a responsabilità limitata, avente sede legale presso la sede della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria o Istituto controllante. L'atto costitutivo o lo statuto della Società devono prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore.
3. Il capitale sociale iniziale minimo della Società è pari ad euro 100.000,00 (centomila) e deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329 del Codice Civile.
4. L'atto deliberativo del Direttore generale di costituzione della Società deve essere analiticamente motivata, con particolare riferimento alla necessità e strumentalità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda o Ente controllante, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Il suddetto atto deliberativo deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei, in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, e deve altresì contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo della Società come previsti per le società a responsabilità limitata dall'articolo 2463 del Codice civile.
5. Eventuali modifiche di clausole dell'oggetto sociale che comportino un cambiamento significativo dell'attività della Società devono essere approvate con delibera del Direttore Generale, munita di adeguata motivazione recante gli elementi di cui al precedente comma 4.
6. L'Azienda Sanitaria controllante provvede alla pubblicazione - sul proprio sito istituzionale - dell'atto deliberativo di costituzione della Società di cui al comma 4 e delle eventuali modifiche di clausole dell'oggetto sociale di cui al comma 5, nonché alla relativa trasmissione alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
7. Lo statuto della Società deve prevedere che almeno l'80% del suo fatturato sia realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Azienda o Ente controllante. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di fatturato di cui innanzi costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016.

2) Affidamento dei servizi e delle attività


1. Il Direttore Generale di ciascuna Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale può procedere all'affidamento a Società in house delle seguenti attività e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Azienda o Ente di riferimento:
 - a) Attività di ausiliario, portierato, pulizia e sanificazione dei locali/immobili dell'Azienda o Ente sanitario;
 - b) Attività di trasporto dei pazienti nell'ambito del Servizio 118 - Rete Emergenza-Urgenza, nonché di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie di dialisi pubbliche e private accreditate di cui alla L.R. 9/1991 s.m.i.;
 - c) Attività di trasporto dei vaccini, del sangue, del plasma e degli emocomponenti da e verso strutture sanitarie pubbliche;
 - d) Attività di logistica integrata (farmaci e beni economici);
 - e) Attività di gestione Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale;
 - f) Attività di piccola manutenzione ordinaria dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e degli impianti ivi collocati;



- g) Attività di gestione del sistema informativo aziendale e del correlato supporto tecnico-operativo. Restano escluse dalla possibilità di affidamento in house le attività di progettazione, implementazione e sviluppo software, che - per loro stessa natura - necessitano di profili professionali elevati e di un'organizzazione del lavoro connotata da risorse strumentali e tecnologiche, oltre che di investimenti in ricerca e formazione, di notevole rilevanza ed in continua evoluzione.
2. Non è comunque consentito l'affidamento a Società in house di tutte le attività dirette di tutela della salute, che sono poste direttamente in capo alle singole Aziende o Enti del S.S.R. dall'art. 9-bis, co. 4 del D.Lgs. 502/1992 e che non possono pertanto formare oggetto di alcun affidamento né esterno né in house.
 3. Ai fini dell'affidamento in house dei servizi innanzi descritti, il Direttore Generale di ciascuna Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale effettua la valutazione preventiva in merito alla congruità economica dell'offerta della Società in house, con particolare riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.
 4. Nell'ambito della valutazione preventiva di congruità economica dell'offerta della Società in house di cui al precedente comma 2, il Direttore Generale dell'Azienda o Ente del S.S.R. - con riferimento alle singole attività e servizi da affidarsi - provvede alla predisposizione ed approvazione di un piano economico-gestionale della Società in house (cd. *Business Plan*), da sottoporre ad aggiornamento in tutti i casi di mutamento delle attività o servizi da affidarsi.
Il Business Plan, per ciascuno dei servizi da affidarsi, deve contenere:
 - a) Una espressa comparazione tra i costi che l'Azienda sosterebbe in caso di affidamento tramite gara, preventivati sulla base dei prezzi di mercato, ed i costi che l'Azienda sosterebbe per la gestione in house del medesimo servizio, ricomprendendo in tale stima i compensi dell'Amministratore Unico e dell'eventuale personale amministrativo, nonché tutti gli eventuali ulteriori costi di gestione.
 - b) L'indicazione degli esiti della valutazione di "*customer satisfaction*" relativa ai servizi attualmente gestiti dall'Azienda e che si intenda affidare in house e la contestuale esplicitazione delle azioni, modalità e condizioni attraverso le quali l'affidamento in house consentirebbe un miglioramento qualitativo di ciascun servizio.
 5. Ad esito positivo delle valutazioni di congruità economica dell'offerta della Società in house di cui innanzi, il Direttore generale adotta provvedimento di affidamento di ciascun servizio, motivando le ragioni del mancato ricorso al mercato tanto in termini di efficienza ed economicità quanto di qualità del servizio stesso.
 6. La Società in house deve garantire, per ciascun servizio affidato, i medesimi standard di qualità e sicurezza che l'Azienda Sanitaria avrebbe adottato in caso di gestione del servizio in proprio ovvero che avrebbe contrattualmente pattuito in caso di affidamento del servizio all'esterno tramite gara. Tali standard vanno esplicitati nel contratto di servizio con la Società in house e vanno costantemente monitorati dall'Azienda controllante.

3) Contratto di Servizio

1. I rapporti tra l'Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale e la Società in house incaricata dell'erogazione dei servizi, in relazione agli affidamenti deliberati all'esito della valutazione del *Business Plan*, sono regolati dal Contratto di Servizio sottoscritto tra Direttore generale dell'Azienda o Ente controllante ed Amministratore unico della Società In House.
2. Il Contratto di Servizio deve contenere, oltre alle condizioni generali di erogazione del servizio, le modalità per assicurare il raccordo tecnico-organizzativo e operativo costante dei servizi erogati dalla Società in house in favore delle strutture sanitarie dell'Azienda Sanitaria o Istituto, specificando le strutture aziendali destinatarie del servizio affidato, nonché le attività e le mansioni da svolgere nelle predette strutture, con l'indicazione dei profili professionali da adibire a tali attività.
3. Il Contratto di Servizio, nel quale sono definiti gli standard di qualità e sicurezza richiesti per l'erogazione di ciascun servizio, nonché le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dell'Azienda o Ente controllante sulla gestione della Società, deve altresì definire i criteri di valutazione dei risultati con riferimento a ciascun servizio affidato.
4. Annualmente il Direttore generale dell'Azienda o Istituto controllante, sulla base dei dati sull'andamento della gestione forniti trimestralmente dall'Amministratore Unico, verifica eventuali scostamenti




costi effettivamente sostenuti dalla Società in house per l'erogazione dei servizi affidati ed i costi previsti per i medesimi nel Contratto di servizio, individuando - ove possibile - strategie di adeguamento dei costi della Società. Qualora le suddette strategie di adeguamento dei costi relativi all'erogazione di uno o più servizi da parte della Società non consentano, entro 6 mesi dalla rilevazione dello scostamento, il ripristino della sostenibilità economica, il Direttore generale provvede all'attivazione delle procedure per il riaffidamento all'esterno tramite gara dei servizi in questione.

4) Reclutamento e gestione del personale

1. Il reclutamento del personale delle Società in house, in analogia con quello delle Pubbliche Amministrazioni, deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e degli ulteriori principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Le Società in house sono tenute alla verifica del possesso, da parte dei candidati da assumere, dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, oltre che dei requisiti specifici richiesti per la categoria, il profilo e la mansione da ricoprire.
3. I criteri e le modalità specifiche per il reclutamento del personale devono essere adottati da ciascuna Società in house, con proprio provvedimento da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale della Società, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 1. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti trova diretta applicazione il citato art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001. Resta ferma la nullità, a fini retributivi, dei contratti stipulati in assenza dei suddetti provvedimenti ovvero in violazione dei principi di reclutamento del personale nelle Pubbliche amministrazioni di cui al richiamato art. 35.
4. Propedeutico al reclutamento è il Piano annuale delle assunzioni della Società in house, presentato dall'Amministratore Unico all'Azienda o Ente controllante per l'approvazione unitamente al Bilancio annuale di Previsione. Il Piano delle assunzioni della Società in house, in coerenza con il Business Plan aziendale ed i singoli contratti di servizio, deve indicare:
 - il numero, le categorie/livelli, le mansioni del personale da reclutare;
 - le tipologie dei rapporti di lavoro da instaurare;
 - i servizi cui le singole unità dovranno essere adibite.
5. Nell'ambito del reclutamento del personale trova applicazione la "clausola sociale" di cui all'art. 30, commi 1 e 4 della L.R. n. 4/2010 - cui ricorrere in coerenza con le previsioni dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) nonché delle Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" approvate con Delibera n. 114 del 13/2/2019 - in forza della quale la Società in house è tenuta ad assumere, sussistendone le condizioni, il personale dell'operatore economico già affidatario del contratto.

Nello specifico, detto obbligo sussiste solo in presenza delle seguenti condizioni:

 - il contratto da affidare alla Società in house sia oggettivamente assimilabile a quello già esternalizzato;
 - il riassorbimento del personale sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dalla Società in house.
6. Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, occorre considerare:
 - dal punto di vista del rapporto di lavoro, esclusivamente il personale titolare di rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato/indeterminato, full time/part time) con la Società precedentemente affidataria del servizio, escludendo viceversa il personale titolare di rapporti di lavoro autonomo o para-subordinato *e/o i soci della società precedentemente affidataria* *offoletari;*
 - dal punto di vista quantitativo, il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento *anche dei dipendenti delle stesse*;
7. Nell'ipotesi in cui venga meno l'affidamento in house di uno specifico servizio e siano dunque attivate le procedure per il relativo riaffidamento all'esterno tramite gara, i relativi bandi/avvisi/inviti di gara devono prevedere l'inserimento della "clausola sociale" ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. Ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Società in house si applicano le disposizioni di cui al capo I, titolo II, libro V del Codice civile, le disposizioni normative in materia di rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi comprese quelle in materia di ammortizzatori sociali, ed i contratti collettivi di riferimento.




9. I contratti di assunzione di personale da parte delle Società in house devono essere stipulati in coerenza con la durata di affidamento di ciascun servizio per l'espletamento del quale si procede alle assunzioni.
10. Le Società in house applicano al personale assunto, in ragione della tipologia ed organizzazione del servizio prestato e della sostenibilità economica della relativa spesa, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ALOP per le figure professionali espressamente indicate nella declaratoria relativa all'inquadramento del personale nel sistema di classificazione di cui al medesimo CCNL. Per tutte le altre figure professionali deve essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di appartenenza (art. 1, co. 2 L.R. 28/2006).
11. Eventuali assunzioni effettuate in difformità rispetto ai principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 ed a quanto stabilito dalle presenti Linee guida, nonché eventuali utilizzi impropri del personale adibito a mansioni diverse da quelle previste per il profilo professionale di assunzione, si configurano come grave responsabilità a carico dell'Amministratore Unico della Società in house e costituiscono motivo di revoca dall'incarico di quest'ultimo da parte del Direttore Generale dell'Azienda o Ente controllante.
12. L'eventuale comportamento omissivo del Direttore generale dell'Azienda o Ente controllante che, in presenza delle citate gravi responsabilità dell'Amministratore Unico della Società, non proceda alla revoca dall'incarico di quest'ultimo, rientra nei gravi motivi di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., fattispecie per la quale è prevista la decadenza dello stesso Direttore generale.

5) Amministratore Unico della Società

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della Società, ai sensi dell'art. 2475-bis del Codice civile, nonché l'uso della firma sociale.
2. L'Amministratore Unico è nominato dal Direttore generale dell'Azienda o Ente controllante, attraverso idonea procedura selettiva ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e dura in carica per tre esercizi consecutivi, fatta salva la possibilità di rinnovo dell'incarico per un periodo di pari durata.
3. Per l'Amministratore Unico, che deve essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, trovano applicazione le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013 ed all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012.
4. L'amministratore Unico deve essere obbligatoriamente in possesso dei titoli di studio e professionali di seguito indicati:
 - Laurea quadriennale (ovvero laurea specialistica per i corsi di nuovo ordinamento) in discipline giuridico-economiche;
 - Esperienza dirigenziale almeno triennale, con autonomia di gestione di risorse finanziarie ed umane, nell'ambito di una Pubblica Amministrazione;
 - Esperienza almeno triennale quale Amministratore Unico, Amministratore delegato, Direttore Amministrativo, Direttore del personale, Direttore dell'Area economico-finanziaria di Società private.
5. L'Amministratore Unico della Società in house non può essere dipendente dell'Azienda o Ente controllante.
6. Ai fini della definizione del compenso spettante all'Amministratore unico, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate, trova applicazione - nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, co. 6 del D.lgs. 175/2016 - il limite finanziario dell'80% del costo annuale sostenuto per compenso all'Amministratore nell'anno 2013 ai sensi dell'art. 4, co. 4 del D.L. n. 95/2012. E' fatto divieto di corrispondere all'Amministratore unico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

6) Organizzazione della Società

1. L'organizzazione interna della Società in house è definita nel dettaglio dall'Amministratore Unico, che la sottopone all'approvazione dell'Azienda o Ente controllante.



2. L'Amministratore Unico della Società può essere coadiuvato, nelle attività di gestione, da personale amministrativo di comparto in misura strettamente correlata al volume di attività svolte ed al numero di dipendenti della Società. In ogni caso, le unità di personale amministrativo non potranno superare:
- l'1% del totale dei dipendenti per Società con un numero di dipendenti minore o uguale a 1.000;
 - lo 0,5% del totale dei dipendenti per Società con un numero di dipendenti superiore a 1.000.
3. Tale personale è assunto attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero può essere assegnato alla Società in house dall'Azienda o Ente controllante ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., sulla base di appositi protocolli d'intesa e senza l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.

7) *Acquisto di beni e servizi*

1. All'acquisto di beni e servizi della Società in house si applicano le procedure, i vincoli e le limitazioni previsti dal D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e dalle Linee Guida adottate dall'A.N.A.C.
2. I dati relativi all'acquisto di beni e servizi da parte della Società in house sono messi a disposizione dell'Azienda o Ente controllante secondo le modalità tecniche concordate.

8) *Utilizzo dei beni e del patrimonio societario*

1. E' fatto divieto di utilizzare i beni ed il patrimonio aziendale per scopi e finalità che non siano strettamente correlate alla gestione della Società.
2. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'incarico per l'Amministratore Unico ovvero l'avvio del procedimento disciplinare per il dipendente.

9) *Indirizzo e controllo da parte dell'Azienda o Ente del S.S.R.*

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria o dell'IRCCS pubblico controllante ha poteri di indirizzo e controllo della Società in house, che sono esercitati attraverso la predisposizione del *Business Plan* di cui all'art. 2 e la sottoscrizione del Contratto di Servizio di cui all'art. 3 delle presenti Linee Guida.
2. Il Direttore Generale dell'Azienda o Ente controllante è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Contratto di Servizio da parte della Società in house, anche attraverso l'analisi dei dati forniti trimestralmente dall'Amministratore Unico della Società - in particolare, i rendiconti trimestrali sull'andamento della gestione e i dati sul personale in servizio - secondo le modalità tecniche concordate.
3. Il Direttore Generale dell'Azienda o Ente controllante, in presenza di atti adottati dall'Amministratore Unico della Società in house che dovessero risultare in contrasto con la normativa vigente, con il Contratto di servizio o con gli indirizzi e le strategie dell'Azienda Sanitaria e/o della Regione Puglia, convoca l'assemblea dei soci ed assume i necessari provvedimenti.
4. Le previsioni in materia di flussi ed obblighi informativi di cui all'art. 39 della L.R. n. 4/2010 ed alla Legge Regionale n. 16/2011 devono essere assicurati dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale anche con riferimento ai servizi oggetto di affidamento in favore delle relative Società in house.
5. Al fine di potenziare l'efficacia del controllo sulle Società in house, il Piano dei conti dell'Azienda o Ente controllante deve recare apposito dettaglio dei conti per natura i cui servizi sono affidati a Società in house. In sede di bilancio di esercizio dell'Azienda o Ente controllante, inoltre, al bilancio va allegato il dettaglio degli specifici costi derivanti da affidamenti a Società in house, disaggregati a livello di singolo servizio.



10) Bilancio preventivo e consuntivo e Valutazione di "customer satisfaction"

1. L'Amministratore Unico deve predisporre il Bilancio annuale di previsione della Società in house, da adottarsi entro il 15 novembre di ciascun anno da parte del Socio unico e da approvarsi successivamente da parte del Direttore Generale dell'Azienda o Ente controllante.
2. L'Amministratore Unico deve predisporre il Bilancio annuale consuntivo della Società in house, da approvarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, che avviene il 31 dicembre di ogni anno.
3. Eventuali utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo riserva legale, fino a quando non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo da destinare all'Azienda o Ente del S.S.R. controllante.
4. I bilanci preventivo e consuntivo, unitamente alla relazione di accompagnamento, devono essere comunicati dall'Amministratore Unico della Società al Sindaco o Revisore di cui al successivo art. 11) almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei soci che deve discuterli, ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile.
5. L'Amministratore Unico deve effettuare annualmente una valutazione di "Customer satisfaction" dei servizi gestiti in house da trasmettere all'Azienda o Ente controllante, nella quale vanno esplicitate le azioni da mettere in campo per risolvere le eventuali criticità riscontrate.

11) Sindaco o revisore della Società

1. Il Direttore Generale dell'Azienda o Ente controllante provvede alla nomina di un sindaco o di un revisore ai sensi dell'art. 2477 del Codice civile, con funzioni di verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti adottati dalla Società.
2. Al sindaco o revisore della Società spetta un compenso annuo lordo - i cui oneri sono a carico del bilancio della Società in house - pari al 50% di quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie ai sensi dall'art. 3, co. 13, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i.
3. Al sindaco o revisore si applicano le norme previste in materia dal Codice civile.

12) Trasparenza e protezione dati personali

1. La Società in house è tenuta alla pubblicazione integrale in formato *open-data*, sul proprio sito web nonché sul sito istituzionale dell'Azienda o Ente del S.S.R. controllante, di tutti gli atti relativi alla costituzione, attivazione e gestione della Società - ivi compresi gli atti di affidamento dei singoli servizi ed i relativi contratti di servizio - in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dettate dal D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.
2. Il personale delle Società in house addetto ai diversi servizi, inoltre, è tenuto al rispetto di quanto previsto in materia di privacy dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. - "Codice in materia di trattamento dei dati personali".

13) Scioglimento e liquidazione della Società

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonché per il venir meno del presupposto della proprietà pubblica della totalità del capitale sociale.
2. Il Direttore Generale dell'Azienda o Ente controllante determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore, stabilendone i poteri.
3. In caso di scioglimento e liquidazione della società, si applicano le norme previste dal Titolo V, Capo VIII del Codice civile nonché dagli artt. 9, 16, 17, 20 e 24 del D.lgs. 175/2016.

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Il presente allegato si compone di n° 7 pagine.

Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso

